REGIONE SARDEGNA

La presente monografia è tratta dal "Primo rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione nelle Regioni e Province autonome del Sistema nazionale di certificazione delle competenze".

https://oa.inapp.gov.it/server/api/core/bitstreams/da4d0dfd-6f1c-4b3b-8de3-3dd71cbd7f41/content





Sardegna¹

Quadro introduttivo

Il sistema di certificazione delle competenze della Regione Sardegna ha radici nel 2009, con l'acquisizione dalla Regione Toscana del Repertorio delle figure professionali (D.G.R. n. 33/9 del 16 luglio 2009, successivamente revocata dalla D.G.R. n. 33/9 del 30 giugno 2015).

Con l'approvazione della D.G.R. n. 50/26 del 21 dicembre 2012 sono state approvate le prime Linee Guida, in cui la Regione Sardegna ha indicato, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 13/2013, i principi e gli standard minimi sulla cui base si definisce il Sistema regionale di certificazione delle competenze e dei collegati sistemi di individuazione e validazione, al fine di rendere effettiva la possibilità, da parte della singola persona, di vedersi riconosciute e certificate le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

Nel 2013 con Determinazione n. 19427/2375/F.P. del 23 aprile, vengono definite le norme che disciplinano la fase transitoria del sistema regionale di certificazione delle competenze e con la Determinazione n. 16832/1884/F.P. del 24 aprile 2014 e relativo allegato, la Regione Sardegna ha definito le condizioni di fruizione e garanzia del servizio di certificazione delle competenze con "parità di accesso e trattamento" per chi proviene da percorsi di convalida (o validazione) di apprendimento non formale/informale così come per chi richiede la certificazione al termine di un percorso formativo autorizzato dalla Regione stessa.

La Regione Sardegna ha, quindi, approvato le disposizioni procedurali relative al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale con la Determinazione n. 29766/3990/F.P. del 25 luglio 2014 che rende possibile l'accesso all'esame finale per il conseguimento della certificazione pubblica di competenze acquisite in contesti non formali e informali di apprendimento.

La D.G.R. n. 32/18 del 7 agosto 2014 "Sistema regionale per l'individuazione e validazione delle competenze" definisce i principi e gli standard minimi per l'individuazione e la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali di apprendimento: il riconoscimento di tali competenze passa quindi per un percorso di individuazione prima e di validazione poi delle esperienze che ne hanno consentito lo sviluppo ed il consolidamento.

La deliberazione prevede che i servizi di individuazione e validazione delle competenze costituiscano servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili, ai sensi dell'art. 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infine, attraverso la D.G.R. n. 33/9 del 30 giugno 2015 "Istituzione del Repertorio regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze" la Regione Sardegna ha completato il proprio quadro regolamentare approvando con l'Allegato A sulle caratteristiche del repertorio regionale dei profili di qualificazione e con l'Allegato B sugli standard di servizio per l'individuazione e validazione delle competenze.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi definiti dalle Regioni e Province autonome, il Sistema regionale di certificazione prevede i seguenti elementi essenziali:

- a) un'articolazione in fasi e ruoli che garantisca omogeneità nelle prassi procedurali a garanzia della parità di trattamento di tutti i cittadini sardi;
- b) un sistema di ruoli e funzioni svolte da figure professionali specificatamente qualificate;
- c) la definizione delle regole di accesso, fruizione/erogazione del servizio e di registrazione degli esiti attraverso format definiti, nel rispetto delle norme di accesso agli atti

¹ Si ringraziano: Francesca Cannas - Funzionario, Maria Laura Caria - Funzionario, Silvia Fadda - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Emma Maxia - CNOS-FAP, per la disponibilità all'intervista.

amministrativi e di tutela della privacy;

d) il rispetto delle condizioni di collegialità, oggettività e indipendenza nelle attività di verifica e di valutazione.

La Regione Sardegna ha implementato le azioni di sistema necessarie alla realizzazione del Sistema regionale per la certificazione delle competenze attraverso:

- la definizione del Servizio di certificazione (SCC) in esito ai percorsi formativi (determinazione n. 6545/56434 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.);
- l'avvio di un percorso di costruzione del Servizio individuazione e validazione delle competenze (SIVaC) attraverso la costituzione di un apposito Gruppo tecnico (determinazione n. 3542/33500 del 25 settembre 2017 e s.m.i.).

Tale percorso ha portato alla pubblicazione della D.G.R. n. 3/28 del 27 gennaio 2023 che definisce gli standard minimi di servizio, di processo, di attestazione e le procedure operative per la gestione del SIVaC della Regione autonoma della Sardegna.

La delibera demanda a successivi atti²:

- 1. l'approvazione dei format degli strumenti del SIVaC;
- l'istituzione dell'Elenco regionale degli Esperti di contenuto (EREC) al fine di definire i requisiti degli Esperti di contenuto (EC), regolare le modalità di iscrizione all'EREC, di selezione e incarico degli EC e garantire l'operatività degli EC sia ai fini del servizio di certificazione delle competenze che ai fini dell'aggiornamento del RRPQ;
- 3. l'istituzione dell'Elenco regionale dei RIVaC, analogamente a quanto già fatto dalla Direzione generale per l'Elenco regionale dei certificatori delle competenze;
- 4. la ridefinizione del Servizio di certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi e ai percorsi di validazione, a partire dai percorsi sperimentali di validazione terminati:
- 5. l'autorizzazione eventuale di altre tipologie di enti titolati, nel rispetto degli standard minimi di servizio definiti per gli enti pubblici titolari dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

Sono in corso gli incontri tra l'Amministrazione e le Assistenze tecniche dedicate finalizzati all'attuazione di quanto previsto ai punti 1, 2 e 4 sopracitati. Sono inoltre in corso di svolgimento le attività funzionali all'informatizzazione del processo SIVaC.

Standard minimi di sistema

Repertorio Stato dell'arte

La D.G.R. n. 33/9 del 2015 ha istituito il Repertorio dei profili di qualificazione (RRPQ) individuando quest'ultimo quale riferimento unico in Sardegna per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti e per la trasparenza delle qualificazioni rilasciate

revocando il Repertorio regionale delle figure professionali di cui alla D.G.R. n. 33/9 del 2009,

Con la determinazione n. 46682 del 28 ottobre 2015 è stata approvata una prima versione preliminare del repertorio, aggiornata successivamente nel 2016 con le Determinazioni prot. n. 4682/274 del 19 febbraio e prot. 10708/709 del 4 aprile.

Il Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) è consultabile dal sito web regionale³.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

² Sono in corso gli incontri tra l'Amministrazione e le Assistenze tecniche dedicate finalizzati all'attuazione di quanto previsto ai punti 1, 2 e 4 sopracitati. Sono inoltre in corso di svolgimento le attività funzionali all'informatizzazione del processo SIVaC.

³ Si veda https://tinyurl.com/3ruxpzay.

La Determinazione n. 47228/4501 del 2 novembre 2015 "Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ)" ha stabilito che i soggetti titolati a presentare proposte di integrazione/modifica al Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) siano i seguenti:

- Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali, Enti bilaterali, Associazioni rappresentative di professioni, ordini e collegi professionali;
- Camere di commercio e loro Unioni;
- Agenzie formative, Istituzioni scolastiche, Università ed Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni per l'alta formazione;
- Partenariati pubblico privati approvati nell'ambito di azioni di sviluppo locale;
- Enti e istituzioni di ricerca;
- Direzioni generali degli Assessorati Regionali e Agenzie Regionali;
- Enti pubblici territoriali, quali Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni dei Comuni.

Possono inoltre presentare proposte le strutture regionali con competenze nei settori economici interessati, garantendo, laddove necessaria, la preventiva consultazione e condivisione con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali rappresentative del settore.

I soggetti proponenti possono proporre modifiche attraverso il Sistema informativo regionale del lavoro e della formazione professionale (SIL Sardegna) tramite una procedura informatizzata sempre disponibile.

Oltre alla procedura di manutenzione ordinaria, si sono rese necessari—dei momenti di manutenzione straordinaria, dovute per esempio a modifiche della normativa nazionale o regionale nonché all'evoluzione del mercato del lavoro regionale riscontrata dagli stakeholder nel territorio. Si sono quindi susseguite una serie di determinazioni di aggiornamento del Repertorio, massivamente rivisto in particolare con le determinazioni n. 58140/6831 del 31 dicembre 2018, n. 2006/191 del 17 gennaio 2019, n. 10917/939 del 15 marzo 2019.

Per procedere con la valutazione tecnica degli standard proposti, vengono coinvolti nel processo anche funzionari regionali esperti in materia, attualmente non inseriti in un elenco che copra tutti i settori professionali previsti dal repertorio.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La delibera n. 3/28 del 27 gennaio 2023 definisce quanto segue:

- La funzione di "accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" è svolta preferibilmente dal *Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC)*, ossia un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze" descritta nella UC 548 del RRPQ e che è operante nell'ambito dell'Ente titolato. In alternativa, può essere svolta da un operatore in servizio presso l'Ente titolato e in possesso dei sequenti requisiti alternativi:
 - possesso di una qualificazione correlata all'ADA 18/01/17 "Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze";
 - aver svolto attività di individuazione per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, all'interno di un Ente titolato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
 - aver svolto attività di orientamento specialistico per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, e aver frequentato con profitto corsi di formazione relativi al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e/o al Sistema regionale di certificazione delle competenze.
- La funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" è svolta dal Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC), ossia un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze" descritta nella UC 548 del RRPQ e

operante nell'ambito dell'Ente titolato o, in alternativa, svolta da un operatore in servizio presso l'Ente titolato e in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di una qualificazione correlata all'ADA 18.01.18 "Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione",
- aver svolto attività di validazione per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, all'interno di un Ente titolato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- La funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" è svolta da un Esperto di contenuto (EC). L'EC, nello svolgimento delle attività, opera come soggetto esterno presso gli enti titolati. Gli EC autorizzati ad operare nell'ambito del SRCC sono inseriti nell'Elenco regionale degli esperti di contenuto (EREC). Il ruolo è attualmente ricoperto dai docenti dei corsi di FP con almeno 5 anni di esperienza. La Regione non ha previsto un elenco dei soggetti che svolgono il ruolo di esperto di contenuto nel territorio. Nel caso di certificazioni in esito a percorsi formativi il ruolo degli esperti di contenuto è svolto da soggetti selezionati dall'ente titolato che hanno un'esperienza specifica di almeno 5 anni negli ultimi 10 e secondo le fasce professionali indicate nel vademecum degli operatori.

Le attività di accoglienza e informazione del SIVaC sono presidiate da un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze" descritta nella UC 548 del RRPQ e che opera nell'ambito dell'Ente titolato o, in alternativa, da un operatore in servizio presso l'Ente titolato che abbia svolto attività di orientamento specialistico per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, e frequentato corsi di formazione relativi al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e/o al Sistema regionale di certificazione delle competenze.

La Regione ha invitato le Agenzie formative accreditate a proporre progetti formativi autofinanziati per la certificazione di competenze relativamente alla "Valutazione e certificazione delle competenze acquisite" della durata obbligatoria di 120 ore.

La Commissione di esame

La Commissione d'esame è presieduta da un funzionario regionale, che solitamente si è occupato nel corso della sua carriera di tematiche riguardanti la formazione professionale ed il lavoro, in qualità di 'Presidente' con funzioni di presidio della procedura di valutazione, ed è composta da:

- un esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, inserito nell'elenco degli esperti valutatori-certificatori pubblicato dalla Regione Sardegna, con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- almeno un *esperto di settore* competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di Competenza oggetto di valutazione.

Con Determinazione n. 1186/26545 del 03/03/2021 è stato approvato l'Elenco degli esperti dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze così come stabilito nella Determinazione n.4591/54043 del 01/12/2020 e successiva Parziale rettifica dell'Avviso con Determinazione n. 9/170 del 05/01/2021.

Enti titolati

La Regione autonoma della Sardegna riconosce quali enti titolati all'erogazione del SIVaC, i Servizi per il lavoro che svolgono la funzione di "Orientamento specialistico", all'interno della quale si colloca la validazione delle competenze, ovvero:

• i Servizi Pubblici (CPI – Centri per l'impiego) ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 2016, che disciplina i servizi e le politiche per il lavoro;

• i Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (SPL – Servizi per il Lavoro) ai sensi del comma 1, art. 3 del Sistema dei servizi per il lavoro della Regione autonoma della Sardegna (D.G.R. 48/15 del 11/12/2012).

Per i soggetti pubblici i servizi di orientamento rientrano nelle funzioni descritte dal *Masterplan* dei servizi per il lavoro Regione Sardegna (D.G.R. n. 33/10 del 31/07/2012), in particolare esso è descritto come un servizio che si rivolge a tutti gli utenti che desiderano conoscere in maniera più dettagliata le proprie competenze, conoscenze ed attitudini, nonché il proprio potenziale professionale al fine di scegliere con consapevolezza il percorso lavorativo o formativo più adatto.

La Regione Sardegna ha quindi scelto servizi sia pubblici che privati per il lavoro per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con l'obiettivo di far sì che tali soggetti siano attori comuni di un medesimo sistema volto a favorire una maggiore capillarizzazione dei servizi e aumentare la possibilità di scelta da parte dei destinatari.

Beneficiari

L'accesso al SIVaC avviene sempre su richiesta del cittadino, su propria iniziativa e/o nell'ambito di specifici percorsi di politica attiva del lavoro. Con la D.G.R. n. 25/17 del 26/05/2015 "Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere sul POR FSE 2014-2020", la Regione Sardegna ha avviato una sperimentazione attraverso un gruppo tecnico istituito con determinazione a firma congiunta Regione e Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) nell'ambito della quale i soggetti beneficiari sono stati individuati all'interno di un target specifico che corrisponde a quello dei mediatori interculturali. Ciò ha consentito alla Regione di avviare la sperimentazione rivolgendosi a un target di utenza omogeneo, ma con esperienze di provenienza dei soggetti differenti fra loro.

La Regione ha, inoltre, attivato una successiva esperienza di validazione nell'ambito del programma interregionale) rivolto alle professionalità nell'ambito costiero.

Tutti coloro che sono destinatari del programma GOL vengono individuati come target di riferimento, ad eccezione di destinatari inseriti nel Percorso 1 – Reinserimento occupazionale.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC Attività informativa e formativa

La pubblicizzazione e promozione dei servizi di IVC è affidata al ARLAB – soggetto titolato. È stata realizzata un'attività di informazione/formazione sull'insieme dei servizi disponibili e le relative modalità di accesso e di svolgimento rivolta ai Centri per l'impiego, in quanto strutture di servizio presenti in maniera capillare sul territorio e quindi più vicini alla potenziale utenza.

La Regione prevede che gli operatori del sistema siano abilitati allo svolgimento di ciascuna funzione prevista dal SNCC. L'abilitazione viene conseguita a seguito di frequenza di un percorso formativo obbligatorio (rispettivamente di 24 ore per la funzione di accompagnamento, 30 ore per la funzione di pianificazione, 24 ore per quella di riconoscimento crediti) e successivo esame per il rilascio della qualificazione (per ciascuna delle tre funzioni è stata definita una qualificazione specifica nel repertorio regionale delle qualificazioni).

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze devono essere attivati su richiesta del cittadino interessato e sono garantiti anche agli extracomunitari

soggiornanti nel territorio regionale. L'espressione formale da parte dell'individuo della volontà di accedere al servizio comporta l'accettazione delle condizioni di erogazione del servizio e, quindi, di sottoporsi alla valutazione prevista. L'individuazione delle competenze validabili tra quelle presenti nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), è condotta tramite l'analisi della documentazione ed un'intervista di approfondimento condotte dal Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC).

In particolare, l'accesso al SIVaC può avvenire attraverso due modalità:

- a) la persona presenta l'"Istanza SIVaC" sul SIL Sardegna e in seguito viene contattata dal Servizio per il lavoro selezionato per erogare la fase di accoglienza del SIVaC; in questo caso l'Ente titolato verifica i requisiti per un eventuale inserimento in percorsi di politica attiva, supporta la persona nell'eventuale aggiornamento della "Istanza SIVaC" e procede alla stipula dell'"Accordo SIVaC";
- b) la persona viene indirizzata al SIVaC nell'ambito di un percorso di politica attiva presso l'Ente titolato; in questo caso l'Ente titolato eroga la fase di accoglienza del SIVaC, supporta la persona nella presentazione della "Istanza SIVaC" e procede alla stipula dell"Accordo SIVaC".

L'accoglienza SIVaC si caratterizza per essere strutturata in tre momenti distinti seppur integrati:

- 1) informazione: vengono fornite le informazioni di base sulle modalità di accesso, gli obiettivi e la durata del servizio, le attestazioni rilasciate e la spendibilità delle stesse, le metodologie e le tecniche valutative applicate;
- 2) supporto: il servizio risponde alle esigenze di valorizzazione degli apprendimenti della persona;
- 3) stipula dell'Accordo SIVaC", che definisce gli obiettivi e gli impegni reciproci dell'Ente titolato e della persona.

La fase di individuazione delle competenze ha come obiettivo l'identificazione delle Unità di competenza (UC) coerenti con le esperienze che la persona intende portare in validazione; è finalizzata, inoltre, al rilascio del Documento di trasparenza e prevede le seguenti attività, che possono essere realizzate attraverso uno o più brevi colloqui in presenza, a distanza o tramite scambi di comunicazioni e documentazione on line. In particolare, si procede alla:

- 1. ricostruzione delle esperienze maturate in contesti formali, non formali e informali, identificazione delle UC e apertura del Dossier delle evidenze;
- pianificazione e raccolta delle evidenze a comprova delle esperienze ricostruite e descritte, con l'obiettivo di creare un fascicolo ricco e variegato seppure sintetico, assicurando almeno due evidenze, anche di diversa tipologia (documentale, di output, di azione) per ciascuna UC e, eventualmente, anche differenziate per qualità (parte prima, parte seconda e parte terza);
- 3. organizzazione delle evidenze, individuazione delle UC coerenti con le performance descritte e finalizzazione del Dossier delle evidenze. Si ritengono formalmente individuate le UC supportate da almeno due evidenze;
- 4. redazione e rilascio del Documento di trasparenza e chiusura della fase. Il "Documento di trasparenza", sottoscritto dall'utente e dal responsabile della funzione di accompagnamento e messa in trasparenza, costituisce attestazione di parte prima.

Qualora la persona non ritenga di voler procedere con la fase di validazione, o qualora dall'attività di ricostruzione non emergano competenze correlabili ai contenuti in termini di UC di uno o più profili di qualificazione del Repertorio di riferimento oppure le evidenze non risultino attinenti o pienamente attinenti alle esperienze dichiarate, il percorso viene concluso e il "Documento di trasparenza" viene rilasciato compilato con le motivazioni che hanno portato all'interruzione del processo.

La fase di validazione delle competenze

L'obiettivo della fase di validazione è valutare il presidio delle competenze, da parte della persona, sotto il profilo tecnico-metodologico e tecnico-professionale ed è finalizzata al

rilascio del "Documento di validazione".

La validazione prevede il coinvolgimento del RIVaC a presidio della funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" e degli aspetti di garanzia metodologica del processo e della tracciabilità degli esiti e di uno o più EC che intervengono sugli aspetti curriculari, tecnici e professionali della valutazione di ciascuna UC.

La validazione si attiva a seguito della ricezione, presso l'Ente titolato, del "Documento di Trasparenza" e del "Dossier delle Evidenze".

Viene condotta una prima istruttoria volta a identificare le UC da portare in validazione e funzionale alla selezione di uno/a o più EC da coinvolgere.

Dopo l'identificazione delle UC da validare attraverso l'acquisizione della documentazione, la validazione si articola in tre momenti.

- 1. Valutazione desk del Dossier delle evidenze ai fini dell'analisi tecnica della pertinenza e del valore della documentazione portata a supporto delle esperienze e delle competenze. La valutazione desk è presidiata congiuntamente dal RIVaC e dal EC, che possono operare anche in momenti differenti annotando gli esiti nella "Griglia di analisi tecnica del dossier delle evidenze" e aprendo il "Verbale di validazione". In questa attività non è prevista la presenza dell'utente.
- 2. L'analisi tecnica del Dossier delle evidenze e del Documento di Trasparenza viene condotta in base a specifici criteri per stabilire se le evidenze prodotte siano sufficienti a dimostrare che le esperienze ricostruite abbiano generato gli apprendimenti descritti nell'UC. La Valutazione desk avviene in due fasi:
 - a) l'attribuzione di un coefficiente di copertura a ciascuna abilità e conoscenza;
 - b) la determinazione del Grado di copertura della intera UC ed espressione di un Giudizio di validazione. Il Giudizio di validazione viene espresso secondo due criteri, il primo è il Grado di copertura dell'intera UC (che stabilisce se l'UC può essere validata senza proseguire con ulteriori valutazioni, oppure se l'utente dovrà sostenere una valutazione diretta o se l'UC non è considerata idonea alla validazione) e il secondo è il Principio di discrezionalità che consente di decidere come proseguire a fronte di un giudizio di non idoneità (interruzione del SIVaC, prosecuzione con la valutazione diretta, richiesta di integrazioni al "Dossier delle evidenze") e di idoneità (validazione dell'UC, richiesta di valutazione diretta qualora non ritengano sufficiente la natura delle evidenze portate benché pertinenti e di parte seconda e terza oppure l'EC consideri necessario un approfondimento al fine di accertare il possesso di abilità e conoscenza cruciali e di maggior peso nella pratica delle performances descritte).
- 3. Valutazione diretta attraverso uno o più colloqui di approfondimento tecnico con l'utente per le competenze non sufficientemente supportate dalla documentazione. La valutazione è condotta in maniera congiunta da RIVaC ed EC in presenza dell'utente e può essere condotta anche online. RIVaC e EC possono richiedere di integrare il colloquio tecnico con una prova tecnico/pratica per la valutazione di una o più abilità e conoscenze, come ad esempio l'esame di un caso studio, la produzione di un project work, la stesura di un elaborato ecc. Il colloquio tecnico e le altre prove vengono progettati con il supporto della "Griglia di progettazione e valutazione" in cui vengono descritte le tematiche e le eventuali tracce predisposte in relazione alle abilità e conoscenze che queste andranno a valutare. Al termine del colloquio tecnico, RIVaC ed EC si riuniscono in assenza della persona ed esprimono un Giudizio di Idoneità o Non idoneità alla validazione della UC nel suo complesso.
- 4. Compilazione e rilascio del Documento di Validazione in riferimento alle UC che hanno ricevuto un giudizio di Idoneità o al Profilo di Qualificazione in relazione a tutte le UC che lo compongono.

La procedura di certificazione

La procedura con la quale il servizio viene erogato prescinde dai contesti di apprendimento delle competenze da certificare e si focalizza sulla verifica dell'effettivo possesso di tali competenze, mediante prove che rendano possibile osservare e valutare il comportamento

competente direttamente nello svolgimento delle prestazioni per il cui presidio è indispensabile il possesso delle competenze oggetto di valutazione.

L'identificazione dei contenuti standard delle competenze avviene con riferimento esclusivo alle Unità di competenza (UC) singole o aggregate in profili di qualificazione, contenute nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione e associate al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui alla citata Intesa Stato-Regioni (tutto il Repertorio regionale è associato al QNQR). In tutti i casi, la procedura di certificazione prevede la verifica del possesso delle singole UC mediante prove per la valutazione del comportamento competente in relazione alle diverse prestazioni.

Il procedimento amministrativo di certificazione si conclude con la formalizzazione degli esiti della valutazione che sono formalizzati attraverso la modulistica definita dal Servizio regionale competente, sulla base delle prove sostenute da ciascun candidato. I format utilizzati, oltre ad essere coerenti con gli standard di attestazione definiti dal D.Lgs. n. 13/2013, dovranno rispondere ad esigenze di semplificazione procedurale ed amministrativa al fine di garantire la sostenibilità delle procedure di rilascio.

Il principio di terzietà è garantito dalla Regione grazie alla presenza di figure differenti all'interno del processo quali il certificatore e l'operatore RIVaC. L'esperto di contenuto, invece, è una figura interna all'agenzia formativa, ma le linee guida contemplano questo aspetto in quanto affermano che l'esperto deve essere esterno al processo e non alla struttura. La terzietà, quindi, in quest'ultimo caso è garantita attraverso accorgimenti in merito all'individuazione di figure differenti che seguano i percorsi.

Costi e tempi

La comunicazione di convocazione per la realizzazione del colloquio di accoglienza viene trasmessa dall'Ente titolato all'utente mediante SIL entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'"Istanza SIVaC" e prevede un termine di 5 giorni per la risposta. L'operatore avvia l'attività di individuazione entro 15 giorni dalla stipula dell'"Accordo SIVaC". La fase di individuazione ha una durata massima di otto ore (colloqui individuali o sessioni di gruppo) e deve concludersi entro 45 giorni dal primo incontro.

La fase di valutazione delle competenze finalizzata alla validazione ha una durata non superiore alle otto ore e deve essere avviata entro 20 giorni dalla fine dell'attività di individuazione.

La fase di validazione deve concludersi entro 20 giorni dal primo colloquio valutativo con il rilascio del Documento di Validazione.

La Regione ha definito dei parametri di costo per i componenti delle commissioni di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi (un gettone fisso di presenza giornaliera pari a euro 30,00 e un rimborso spese di viaggio/indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo della benzina), ma non ha previsto degli standard di costo relativi ai servizi di individuazione e validazione delle competenze oppure al pagamento degli esperti di contenuto che intervengono nel processo.

Nell'ambito del programma GOL, la Regione ha stabilito come UCS 35,50 euro/ora e ha previsto una durata del servizio dalle 8 alle 16 ore.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Sardegna nelle recentissime linee guida regionali per la definizione degli standard formativi e il riconoscimento dei crediti formativi per i profili professionali di operatore forestale e operatore forestale specializzato (Deliberazione della Giunta regionale n. 40/12 del 14/10/2021) ha previsto che il riconoscimento dei crediti formativi possa avvenire sulla base di documenti che attestino l'attività lavorativa, ma anche sulla base di attestazioni in esito al processo di IVC per la capitalizzazione di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.

Si ritrova la possibilità di riconoscimento di crediti formativi in percorso complessi e normati, ad esempio per l'ottenimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico

(ASO), dove è prevista la possibilità di ridurre la frequenza del corso sulla base di alcune evidenze specificate.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto		
D.G.R. n. 33/9 del 16/07/2009	Standard professionali di riferimento per la formazione professionale e la certificazione delle competenze.		
D.G.R. n. 50/26 del 21/12/2012	Sistema regionale per la certificazione delle competenze.		
D.D.R. n. 19427/2375/F.P. del 23/04/2013	Sistema regionale per la certificazione delle competenze. Disciplina della fase transitoria.		
D.D.R. n. 16832/1884/F.P. del 24/04/2014	Sistema regionale per la certificazione delle competenze. Attuazione della deliberazione G.R. n. 50/26 del 21/12/2012.		
D.D.R. n. 29766/3990/F.P. del 25/07/2014	Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale. Approvazione disposizioni procedurali.		
D.G.R. n. 32/18 del 7/08/2014	Sistema regionale per l'individuazione e validazione delle competenze.		
D.G.R. n. 33/9 del 30/06/2015	Istituzione del Repertorio regionale dei profili di qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze.		
Prot. n. 56434 del 16/12/2015 Determinazione n. 6545	Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla regione autonoma della Sardegna. Regime transitorio.		
D.G.R. n. 3/28 del 27/01/2023	Definizione del servizio di individuazione e validazione delle competenze nell'ambito del Sistema regionale di certificazione delle competenze ai sensi del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021: Sistema nazionale di certificazione delle competenze Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari (articolo 3, comma 5, D.Lgs. n. 13/2013).		